



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 novembre 2008 n.145  
(*Ratifica Decreto Delegato 30 settembre 2008 n.128*)

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 30 settembre 2008 n.128 “Divieto di pubblicità e modalità di esposizione dei prodotti di tabacco”, promulgato:*

*Visto l’articolo 9 della Legge 20 marzo 2008 n.52;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.24 adottata nella seduta del 17 settembre 2008;*

*Considerato che ai sensi dell’articolo 22 sopra menzionato si rende obbligatoria e vincolata nei tempi l’adozione del decreto in oggetto e comunque necessaria ed urgente nell’interesse della Repubblica;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 novembre 2008;*

*Visti gli articolo 30, secondo comma, e 31, secondo comma, della Legge 18 febbraio 1998 n.31;*

*Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 30 settembre 2008 n.128 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **DIVIETO DI PUBBLICITÀ E MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI DI TABACCO**

### **Art.1**

*(Divieti)*

1. È vietata la pubblicità delle sigarette e di ogni altro prodotto del tabacco.
2. All’interno degli esercizi autorizzati alla vendita di prodotti del tabacco, con eccezione degli esercizi per il commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva della voce tabacchi, è vietato l’utilizzo di insegne, segnaletiche o altre modalità di esposizione di tali prodotti, ad eccezione degli espositori le cui dimensioni massime e caratteristiche dovranno essere concordate fra l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e le Associazioni di categoria.
3. Negli esercizi dianzi indicati è permesso solo l’utilizzo di apposito segnale di cui all’allegato A del presente decreto. Tale segnale non deve essere visibile dall’esterno.

### **Art. 2**

*(Distributori automatici)*

1. I distributori automatici di prodotti di tabacco devono essere dotati di sistema di lettura automatica di documenti contenenti l’indicazione anagrafica degli utenti. Il dispositivo dovrà impedire

l'erogazione dei prodotti ai minori di anni 18 così come indicato dall'articolo 4, comma 2, della Legge 20 marzo 2008 n.52.

2. Le caratteristiche tecniche di tale dispositivo e le modalità di riconoscimento dei dati anagrafici, saranno oggetto di apposito regolamento che dovrà essere predisposto dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro il 31 dicembre 2008.

3. Gli esercenti in possesso di un distributore automatico di prodotti di tabacco autorizzato a norma dell'articolo 30 della Legge 25 luglio 2000 n.65, devono adeguare tale dispositivo sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento di cui al comma precedente entro 60 giorni dalla sua emanazione, pena la revoca dell'autorizzazione medesima.

4. Il controllo sulla presenza di tale dispositivo e sul suo regolare funzionamento è affidato all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che può avvalersi dell'ausilio dei Corpi del Dipartimento di Polizia.

**Art. 3**  
*(Sanzioni)*

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00.

2. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui al comma precedente la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo tenuto conto della gravità dell'infrazione.

3. Agli effetti del presente decreto, è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

4. Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma che precede, commette una ulteriore violazione amministrativa sarà soggetto, oltreché all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui al secondo comma del presente articolo, anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da tre a novanta giorni.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 novembre 2008/1708 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Ernesto Benedettini – Assunta Meloni*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*

ALLEGATO A

INSEGNA VENDITA TABACCHI DA UTILIZZARE ALL'INTERNO DEGLI ESERCIZI

